



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

AB/mv/es

Decreto Rettorale n. _____ del _____

** n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico*

OGGETTO: “Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco”

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 25 marzo 2012;

Richiamato il Regolamento Generale di Organizzazione emanato con Decreto Rettorale 30 dicembre 2016, n. 4712;

Visto lo Schema tipo di Regolamento di funzionamento del Dipartimento, emanato con Decreto Rettorale del 26 novembre 2020, n. 4030;

Vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco del 29 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il relativo Regolamento di funzionamento;

Considerato l’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Area Atti di normazione interna e compliance normativa della Direzione Affari Generali, con il supporto organizzativo dell’Area coordinamento servizi di integrazione e monitoraggio, della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;

Considerato che il Regolamento risulta conforme allo Schema tipo;

Visto l’art. 25 del suddetto Schema tipo;

Valutato ogni opportuno elemento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco", nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo on line di Ateneo ed il Dipartimento provvederà a darne pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Direzione Affari Generali

La Direttrice

D.ssa Adriana Belli

(Visto apposto digitalmente)

IL RETTORE

Prof. Stefano GEUNA

(Firma apposta digitalmente)



NUOVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

Art. 1 Definizione e attribuzioni

1. Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco è costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2012 previo parere favorevole del Senato Accademico del 7 maggio 2012, resa esecutiva dal Decreto Rettorale del 14 maggio 2012 N.2804. Esso organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche nel campo fisico e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 11 dello Statuto.
2. L'indirizzo e l'attività del Dipartimento, sono caratterizzati nel progetto scientifico-culturale e nel progetto didattico, che specificano altresì i settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei a tale progetto per contenuto e fini o mezzi, e settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento si impegna ad assicurare, nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, la didattica anche nei corsi di laurea per i quali non è Dipartimento di riferimento.
3. Le disposizioni relative alle attività didattiche del Dipartimento sono contenute nel regolamento didattico di cui al successivo art. 23.

Art. 2 Ubicazione e beni

1. Il Dipartimento è sito in Via Pietro Giuria 9 – 10125 Torino, dove dispone dei locali dettagliati nelle corrispondenti planimetrie ed evidenziati nelle mappe a disposizione del Dipartimento medesimo. Le attrezzature e gli altri beni mobili, dei quali inoltre dispone, sono iscritti in apposito inventario.

Art. 3. Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento si configura come centro di responsabilità dell'Ateneo di primo livello e dispone di autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa, esercitate per le finalità dettate dalla legge e dallo Statuto, con le modalità e con la disciplina prevista nel Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.
2. Il Dipartimento ha la responsabilità di cui all'art. 16 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. È attribuito al Dipartimento, nell'ambito degli obiettivi programmatici, da parte del Consiglio di Amministrazione, un budget economico e degli investimenti, di tipo autorizzatorio.
4. Nell'ambito del budget di cui al comma precedente, il Dipartimento dispone dei finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti.

5. Esso dispone di spazi, strutture e servizi occorrenti al proprio funzionamento.
6. Il Dipartimento dispone altresì, per il personale docente e ricercatore a tempo determinato e a tempo indeterminato, di un budget virtuale espresso sia in termini finanziari, sia in punti organico, e assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, che il Dipartimento utilizza per proposte di bandi di concorso, chiamate o trasferimenti di professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici, ai sensi dei successivi articoli e dei regolamenti di Ateneo in materia di chiamate, reclutamento, mobilità ed omogeneità dei Dipartimenti, nonché delle leggi vigenti in materia.
7. Il Dipartimento è soggetto alla valutazione della performance organizzativa come stabilito dal Sistema di Misurazione e valutazione della performance.

Art. 4 Gestione e contabilità

1. La gestione dei servizi tecnici e amministrativi a diretto supporto della didattica e della ricerca del Dipartimento è assicurata dalle strutture interne o da strutture organizzative dell'Ateneo esterne al Dipartimento, all'uopo deputate, secondo quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione
2. Qualora le condizioni lo consentano e nel rispetto del quadro organizzativo di riferimento di cui al Regolamento di Organizzazione, il Dipartimento può condividere con altre strutture i servizi di cui al comma 1.
3. La gestione dei servizi amministrativi e contabili del Dipartimento è affidata al/alla Responsabile dell'Area di Amministrazione e Contabilità di Polo cui il Dipartimento afferisce, con le modalità e con la disciplina prevista dall' art. 19 del Regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 5 Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, in numero non inferiore a 45 professori/professoressse ordinari/ordinarie, associati/e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché i/le Professori /Professoressse Straordinari/e a tempo determinato disciplinati/e dall'articolo 1, comma 12, della Legge 230 del 2005.
2. I /Le docenti del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei, secondo i criteri di tendenziale omogeneità disciplinare individuati nel relativo Regolamento di Ateneo
3. L'organizzazione dei servizi gestionali, tecnici e amministrativi a sostegno dell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione è disciplinata dal Regolamento Generale di Organizzazione, che definisce anche le regole e le procedure per la progettazione e la gestione dei servizi medesimi, in coerenza con la normativa vigente.
4. Sono assegnati alle dirette dipendenze del Direttore/della Direttrice del Dipartimento: a) il personale tecnico-amministrativo deputato a svolgere attività di diretto supporto alla ricerca; b) i collaboratori/le collaboratrici ed esperti/e linguistici/linguistiche.

5 L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico-amministrativo, di cui al comma precedente, è esercitata dal Direttore/Direttrice del Dipartimento secondo i principi dettati dal Regolamento Generale di Organizzazione e dagli altri atti di organizzazione ivi citati.

Art. 6 Personale che fa capo al Dipartimento

1. Al Dipartimento fanno capo:

- a) gli specializzandi/le specializzande delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento;
- b) gli studenti/le studentesse iscritti/e ai corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento.

2. Al Dipartimento fa capo il personale temporaneamente afferente di cui al successivo articolo 7.

3 Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura (compresi i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i professori/le professoresse emeriti/e) che, per motivi di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo. Tali persone sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore/della Direttrice.

4 Il personale temporaneamente afferente e i frequentatori/le frequentatrici di cui al comma precedente devono essere coperti da idonea forma assicurativa.

Art. 7 Afferenza temporanea al Dipartimento

1. L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti/e coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo. Tra questi è possibile prevedere la figura del/della Professore/Professoressa affiliato/a che, benché incardinato/a presso altro Ateneo o prestigioso centro di ricerca, ha collaborazioni scientifiche stabili con il Dipartimento partecipandone alle attività, senza diritto alla rappresentanza negli organi del Dipartimento.

2. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto agli/alle assegnisti/e di ricerca, ai fruitori di borsa post-dottorato di durata almeno annuale e agli/alle specializzandi delle Scuole di Specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento. Il Regolamento del Dipartimento può individuare ulteriori categorie ai cui componenti il Dipartimento attribuisce di diritto l'afferenza temporanea nonché la possibilità di disciplinare il prolungamento della scadenza dell'afferenza temporanea già attribuita di diritto.



3. L'afferenza temporanea può essere proposta dai/dalle professori/professoressse di ruolo e ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato/a. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato/a che giustificano la richiesta.
4. Non possono essere considerati afferenti temporanei/e i/le dipendenti in attività presso altre strutture dell'università e i /le titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i/le professori/professoressse emeriti/e.
5. L'afferenza temporanea può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, ha validità per l'intero anno accademico ed è rinnovabile.
6. Le richieste di afferenza temporanea sono istruite dalla Giunta e votate dal Consiglio di Dipartimento, nella prima riunione utile. Le procedure necessarie per i rinnovi sono istruite all'inizio dell'anno accademico e il Consiglio di Dipartimento delibera in merito nella prima riunione utile. Il Dipartimento istituisce un pubblico elenco degli afferenti temporanei, aggiornato semestralmente a cura del/della Direttore/Direttrice.
7. Il Dipartimento regola l'accesso di tale personale a tutte le strutture e servizi utili allo svolgimento dell'attività scientifica per la durata dell'intero anno accademico.

Art. 8 Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore/la Direttrice del Dipartimento;
 - c) la Giunta del Dipartimento
2. Agli organi del Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche

Art. 9 Composizione del Consiglio di Dipartimento ed elezione dei rappresentanti

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti/e i professori/le professoressse di ruolo e tutti/e i ricercatori /le ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.
2. Sono rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:
 - a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;



- b) una rappresentanza degli studenti/delle studentesse iscritti/e ai corsi di dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento;
- c) una rappresentanza degli afferenti temporanei di cui all'art. 7;
- d) una rappresentanza degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale.

3. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'elettorato passivo determina la decadenza dalla carica. In caso di reiterata assenza ingiustificata, altresì, il rappresentante decade dal suo incarico. Pena la decadenza, in ogni caso non sono ammesse più di cinque assenze alle sedute nel corso di un anno accademico, fatto salvo il caso di missione, ordine di servizio, gravi ragioni di salute o di maternità.

4. La disciplina relativa alla composizione delle suddette rappresentanze e alle modalità della loro elezione è contenuta nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

5. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

6. Partecipano altresì al Consiglio di Dipartimento tutti/e i/le Responsabili delle Aree di Polo, senza diritto di voto, salvo il caso di elezione in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

7. Il supporto alla gestione delle sedute del Consiglio di Dipartimento è assicurato dal/dalla Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio del Polo cui il Dipartimento afferisce

Art.10 Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. Approva gli obiettivi, i criteri di valutazione e il piano triennale di cui al successivo art. 22; programma annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico-disciplinari) di nuovi/e professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici e di personale tecnico-amministrativo, per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell'offerta formativa, nonché le esigenze finanziarie ad esse connesse; organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche dei professori/delle professoressse e dei ricercatori/delle ricercatrici ad esso afferenti

2. In particolare il Consiglio:

- a) esercita le funzioni previste dall'art. 16 comma 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;



- c) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento e ne delibera il relativo fabbisogno;
- d) delibera sulla ripartizione delle risorse ad esso assegnate, su proposta del Direttore/della Direttrice e in armonia con il sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'Ateneo;
- e) dispone direttamente del proprio budget con atti di gestione e secondo le procedure previste nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- f) approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento, articolato in Regolamento di funzionamento e Regolamento didattico;
- g) delibera, in accordo con il piano organico di Ateneo, sulle esigenze di reclutamento e sulle proposte di attivazione di procedure concorsuali o di trasferimento di posti per professori/professoressse di ruolo o ricercatori/ricercatrici, nonché sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo;
- h) delibera sulle proposte di chiamata dei professori/delle professoressse e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori/delle ricercatrici;
- i) assume le deliberazioni in merito all'istituzione, all'attivazione e alla disattivazione dei Corsi di Studio per i quali il Dipartimento è competente; assume altresì le deliberazioni in merito alla proposta di attivazione o di modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approva i relativi programmi;
- l) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa;
- m) approva l'Ordinamento didattico e il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio in cui è coinvolto;
- n) delibera sull'attribuzione di responsabilità didattiche ai/alle docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- o) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
- p) approva le relazioni periodiche sull'attività scientifica e didattica dei professori/ delle professoressse e dei ricercatori/delle ricercatrici;
- q) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori/delle professoressse e dei ricercatori/delle ricercatrici;
- r) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- s) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra Dipartimenti interessati;
- t) trasmette agli organi competenti, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica;
- u) aggiorna con cadenza almeno triennale il progetto scientifico-culturale e il progetto didattico del Dipartimento, ivi incluse le variazioni all'elenco dei settori omogenei;
- v) delibera in merito alle richieste di afferenza temporanea di cui all' art. 7 del presente Regolamento, precedentemente istruite dalla Giunta di Dipartimento;
- z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

3. Spetta altresì al Consiglio la proposta di modifiche da apportare ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 11 Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in tempo utile per espletare i compiti che sono ad esso attribuiti dall'art. 10. In particolare, esamina e approva entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione la proposta di budget approntata dal Direttore/dalla Direttrice.

2. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento di Ateneo.

3. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi, sulla base di un calendario predisposto a cadenza semestrale, tenendo conto della calendarizzazione delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e comunque ogni qual volta il Direttore/la Direttrice lo ritenga opportuno. La convocazione, tanto ordinaria quanto straordinaria, è effettuata dal Direttore/ dalla Direttrice, con l'indicazione dell'ordine del giorno articolato per punti specifici, almeno cinque giorni prima della seduta mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto. Il Direttore/la Direttrice deve fare avvisare personalmente i membri del Consiglio.

4. Il Direttore/la Direttrice è tenuto/a ad inserire nell'ordine del giorno della convocazione gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da almeno il dieci per cento dei membri del Consiglio.

5. Il Consiglio si riunisce per motivi d'urgenza, quando il Direttore/la Direttrice lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso il termine di cui all'art. precedente è ridotto a tre giorni, con comunicazione che deve essere fatta pervenire personalmente ai membri del Consiglio.

6. È compito del Direttore/della Direttrice assicurare che il materiale relativo alle deliberazioni all'ordine del giorno sia comunicato ai componenti del Consiglio in tempo utile e con modalità adeguate.

7. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professori/professoressa di prima fascia partecipano soltanto i professori/le professoressa di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore/professoressa di seconda fascia partecipano soltanto i professori/le professoressa di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore/ricercatrice partecipano soltanto i professori/le professoressa di prima e seconda

fascia, i ricercatori/le ricercatrici a tempo indeterminato e quelli/e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

8. Gli studenti/le studentesse, il personale tecnico-amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d'insegnamento.

Art. 12 Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio

1. Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

3. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Direttore/dalla Direttrice e dal Segretario/dalla Segretaria. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti. I verbali debbono essere letti ed approvati di norma nella seduta successiva del Consiglio.

4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore/dalla Direttrice; le sedute per l'elezione del Direttore/della Direttrice sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Direttore/della Direttrice funge da Presidente il Vicedirettore vicario/la Vicedirettrice vicaria o, qualora anch'egli/ella sia assente, altro Vicedirettore/Vicedirettrice; altrimenti presiede la seduta il professore/la professoressa ordinario/a più anziano/a presente alla seduta

5. Funge da Segretario/a delle sedute del Consiglio il professore/la professoressa ordinario/a con minore anzianità di servizio presente alla seduta, che si avvale per la verbalizzazione della collaborazione della struttura amministrativa dell'Area Integrazione e monitoraggio del Polo cui il Dipartimento afferisce. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute del Consiglio possono essere registrate. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale e può essere consultata a richiesta per contestazioni da parte dei componenti del Consiglio.

6. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

7. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella

seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata

8. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Il Direttore/la Direttrice organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo, ove occorra, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.

9. Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell'ordine del giorno ciascun membro del Consiglio può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento; ha inoltre diritto a un'eventuale replica di non-più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Direttore/la Direttrice può consentire, eventualmente su richiesta avanzata da uno o più membri del Consiglio, di derogare dai limiti suddetti. Non sono consentiti interventi non pertinenti all'ordine del giorno.

10. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.

11. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore/la Direttrice li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.

12. È fatto obbligo al Direttore/alla Direttrice di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo

13. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai/dalle rappresentanti degli studenti/delle studentesse, indi dei dottorandi/delle dottorande, degli afferenti temporanei, del personale tecnico amministrativo, passando quindi ai ricercatori/alle ricercatrici e poi ai professori/alle professoresse di seconda e poi di prima fascia; il Direttore/la Direttrice vota per ultimo/a. È previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Direttore/della Direttrice e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.

14. Il Direttore/la Direttrice può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.

Art. 13 Elezione del Direttore/della Direttrice

1. Le disposizioni relative all'elezione del Direttore/della Direttrice del Dipartimento sono contenute nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

Art. 14 Attribuzioni del Direttore/della Direttrice

1. Il Direttore/La Direttrice ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati

2. Coadiuvato/a dalla Giunta, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; cura il funzionamento del Dipartimento; tiene i rapporti con gli Organi accademici; promuove e coordina le attività del Dipartimento e predispone la proposta di budget (in collaborazione con il Responsabile dell'Area competente), il piano triennale, le richieste di finanziamento e di personale tecnico – amministrativo.

3. Il Direttore/La Direttrice è il/la Responsabile per la Qualità del Dipartimento per la ricerca, la didattica e la cosiddetta "terza missione"; in relazione a ciò può nominare un suo delegato con compiti specifici. Il Direttore/la Direttrice controlla e garantisce il corretto svolgimento dei processi secondo i principi della qualità e assicura che gli organi del Dipartimento esprimano responsabilmente il proprio ruolo.

4. Il Direttore/La Direttrice inoltre:

- a) propone agli organi del Dipartimento il piano annuale delle ricerche e dell'attività didattica del Dipartimento e predispone i necessari strumenti organizzativi;
- b) predispone la relazione annuale sui risultati della ricerca e sulla didattica svolta dal Dipartimento, da sottoporre al termine dell'anno accademico all'approvazione del Consiglio del Dipartimento;
- c) sottoscrive gli atti contrattuali e convenzionali nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e delle relative note applicative;
- d) vigila sulle attività didattiche del Dipartimento e cura l'osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera stabilito annualmente;
- e) coordina la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature per la preparazione dei dottorati di ricerca, dei tirocini e delle tesi di laurea;
- f) in casi straordinari di necessità ed urgenza, potrà adottare, sotto la sua diretta responsabilità, atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica alla prima riunione successiva, con esclusione di quegli atti la cui competenza sia riservata, per espressa previsione di legge o di regolamento, al Consiglio:



5. Il Direttore/La Direttrice può chiedere al Rettore/alla Rettrice di essere parzialmente esentato/a dallo svolgimento dell'attività didattica. Al Direttore/Alla Direttrice spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore/La Direttrice può affidare determinati incarichi a singoli docenti; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell'esame di essi da parte del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore/la Direttrice è responsabile dell'operato dei/delle docenti incaricati/e e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni.

Art. 15 Vicedirettori/Vicedirettrici

Il Direttore/La Direttrice nomina almeno due Vice-Direttori/Direttrici del Dipartimento e assegna il ruolo di Vicedirettore/Vice-Direttrice Vicario/a al Vicedirettore/Vicedirettrice alla didattica o al Vicedirettore/Vicedirettrice alla ricerca.

Art. 16 Composizione ed elezione della Giunta

1. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore/la Direttrice, i/le due Vice-Direttori/Direttrici e il /la Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio di Polo, con funzioni di Segretario/a senza esercizio del diritto di voto.

2. Sono rappresentanze elettive in seno alla Giunta:

- a) un numero di componenti pari a nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra i professori ordinari, un terzo scelto tra i professori associati e un terzo scelto tra i ricercatori;
- b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Consiglio di Dipartimento, e comunque non superiore a tre. I rappresentanti sono eleggibili tra tutti coloro che hanno l'elettorato attivo rispetto alle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento e devono avere competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate all'atto della candidatura.

3. Le modalità di elezione delle suddette rappresentanze sono contenute nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

4. Alle rappresentanze degli afferenti temporanei, degli studenti/delle studentesse e dei dottorandi/delle dottorande è garantita la partecipazione alle riunioni di Giunta in qualità di uditori. Le modalità di individuazione delle medesime sono demandate ai singoli regolamenti dipartimentali. A ciascuna rappresentanza è demandata l'individuazione di un delegato.

5. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

6. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo.

7. I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi (sei anni complessivi).

Art. 17 Attribuzioni e funzionamento della Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca la/il Direttrice/Direttore. La Giunta coadiuva la/il Direttrice/Direttore in tutte le attribuzioni esplicitate all'art. 14.

2. La Giunta del Dipartimento è convocata dalla/dal Direttrice/Direttore almeno cinque giorni prima mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto. La convocazione è pubblicata, almeno cinque giorni prima della riunione, nel sito del Dipartimento. La/Il Direttrice/Direttore deve fare avvisare personalmente i membri della Giunta. La/Il Direttrici e/Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta.

3. In caso di assenza del/della Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio di Polo, quest'ultimo/a individua nell'ambito dell'Area stessa un sostituto/una sostituta per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 18 Sezioni e gruppi di ricerca

1. I Dipartimenti possono essere articolati al loro interno in Sezioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, nonché in Gruppi di Ricerca. Per ogni Sezione può essere previsto un Coordinatore/una Coordinatrice, eletto/a all'interno della Sezione stessa.

2. Sezioni e Gruppi di ricerca vengono considerati nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.

3. Alle Sezioni non possono essere delegati compiti e prerogative del Consiglio di Dipartimento, né possono essere attribuiti ad esse capitoli di spesa. Le Sezioni non esprimono rappresentanti negli organi del Dipartimento

4. La composizione delle sezioni è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

5. Non sono istituite Sezioni all'interno del Dipartimento.

Art. 19 Commissioni per la Didattica e per la Ricerca

1. Sono istituite nel Dipartimento, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 dello Statuto, la Commissione per la Didattica e la Commissione per la Ricerca.

2. Le due Commissioni, nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza, sono organi di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca e di tutte le attività didattiche del Dipartimento e hanno il compito di fornire pareri alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento e agli

organi di valutazione. Collaborano alla redazione della programmazione annuale e del piano triennale del Dipartimento e alle revisioni del progetto scientifico-culturale e didattico; favoriscono l'aggregazione efficiente delle risorse e del personale del Dipartimento in relazione a specifici obiettivi; curano la promozione degli scambi internazionali.

3. Competono in particolare alla commissione per la Ricerca le funzioni di supporto alle decisioni del Consiglio di Dipartimento e dell'attività del Direttore sui seguenti temi:

- a) la proposta al Consiglio di Dipartimento degli obiettivi da raggiungere annualmente e triennialmente nell'ambito della ricerca e il monitoraggio del raggiungimento degli stessi;
- b) l'organizzazione efficiente e trasparente delle risorse del Dipartimento con la finalità di renderle maggiormente fruibili;
- c) il coordinamento delle attività di promozione del Dipartimento verso le aziende e gli altri enti di ricerca;
- d) il coordinamento e l'organizzazione delle attività inerenti le proposte di finanziamento, incluse l'interazione con la CSTF, la raccolta delle informazioni riguardanti le attività e le competenze dei singoli ricercatori o dei gruppi di ricerca, la diffusione delle informazioni relative ai bandi di finanziamento, la raccolta delle idee progettuali, l'organizzazione di momenti di discussione finalizzati all'individuazione delle migliori proposte progettuali e del team di ricercatori adatto a portarle a termine;
- e) la promozione di incontri, nella forma più adatta, finalizzati allo scambio scientifico, alla divulgazione di competenze, alla discussione di problematiche di interesse scientifico del Dipartimento;
- f) la promozione di ogni attività volta all'intensificazione delle collaborazioni scientifiche interne ed esterne al Dipartimento, con particolare riguardo alle collaborazioni internazionali;
- g) la proposta al Consiglio di Dipartimento dei criteri di valutazione interni dell'attività di ricerca, nonché l'attivazione e la manutenzione dei sistemi informativi di raccolta dati utili alle procedure di valutazione;
- h) ogni altro compito stabilito dal Consiglio di Dipartimento.

4. Competono in particolare alla commissione per la Didattica le funzioni di supporto alle decisioni del Consiglio di Dipartimento e dell'attività del Direttore sui seguenti temi:

- a) la proposta al Consiglio di Dipartimento degli obiettivi didattici da raggiungere annualmente e triennialmente ed il monitoraggio del raggiungimento degli stessi;
- b) il coordinamento dei Consigli di Corso di Studi afferenti al dipartimento per ottimizzare:
 - l'offerta formativa erogata
 - la docenza fornita



- la richiesta di docenza esterna
- c) la raccolta e l'organizzazione delle richieste e delle offerte di didattica integrativa;
- d) la raccolta delle informazioni circa la docenza erogata e la verifica del rispetto dei requisiti imposti dal regolamento di attuazione dell'art. 6 commi 2,3 e 4 L.240/10;
- e) l'istruzione di ogni pratica e procedimento relativo agli affidamenti di corsi curriculari;
- f) la proposta al Consiglio di Dipartimento dei criteri di valutazione interni dell'attività di didattica, nonché l'attivazione e la manutenzione dei sistemi informativi di raccolta dati utili alle procedure di valutazione;
- g) la proposta al Consiglio di Dipartimento dell'attivazione di corsi di formazione post- lauream.
- h) la promozione dell'offerta didattica del Dipartimento presso Università straniere al fine di incrementare il numero di studenti stranieri;
- i) la promozione di iniziative volte ad attrarre "visiting professors" stranieri per lo svolgimento di seminari e/o gruppi di lezioni interne ai corsi;
- j) la promozione di scambi (sia di docenti che di studenti) nell'ambito di programmi di internazionalizzazione in collaborazione con le competenti commissioni di Ateneo e di Dipartimento;
- k) ogni altro compito stabilito dal Consiglio di Dipartimento.

5. Il/La responsabile di ciascuna Commissione è individuato/a nella figura del ViceDirettore/Direttrice di cui al precedente articolo 15.

6. La composizione delle Commissioni è stabilita dal Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento e deve prevedere una rappresentanza di tutte le componenti. Le modalità di composizione delle Commissioni per la Didattica e la Ricerca sono definite nell'apposito allegato (Allegato nr. 1) al presente Regolamento.

7 I componenti delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca durano in carica tre anni. I componenti sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi (sei anni complessivi). I componenti decaduti sono sostituiti secondo le modalità stabilite nel comma precedente.

Art. 20 Funzionamento delle Commissioni per la didattica e la ricerca

1. Il/La responsabile di ciascuna Commissione ne coordina e presiede i lavori.
2. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento
3. Le riunioni delle Commissioni sono aperte ai componenti del Dipartimento in qualità di uditori/uditrici.

4. Le proposte delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca sono trasmesse alla/al Direttrice/Direttore, che ne dà comunicazione al Consiglio con sufficiente anticipo, secondo quanto stabilito all'art. 11 comma 5.

Art. 21 Altre commissioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.
2. Nel caso in cui il Dipartimento non afferisca ad una Scuola, lo stesso istituisce la Commissione Didattica Paritetica composta secondo le modalità individuate dal Regolamento Didattico del Dipartimento e con le competenze previste dall'art.29 dello Statuto.
3. Le altre Commissioni, permanenti e temporanee, sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione. Se non diversamente e motivatamente deliberato dal Consiglio, le sedute delle commissioni sono aperte ai membri del Dipartimento in qualità di uditori.
4. Le commissioni permanenti sono riportate nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento.
5. In caso di istituzione di una Commissione Organico, qualora il regolamento non prevedesse una rappresentanza formale del personale tecnico- amministrativo dipartimentale, la consultazione della medesima, limitatamente agli ambiti di indirizzo in merito alla dotazione organica PTA, dovrà comunque essere garantita.

Art. 22 Valutazione e autovalutazione

1. Il Dipartimento elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e delle attività didattiche, ove sono definite le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l'effettiva realizzazione dei progetti di ricerca.
2. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo.
3. Il Dipartimento istituisce un sistema di valutazione delle proprie attività di ricerca scientifica e della didattica ad esso pertinente, in armonia con i sistemi di valutazione nazionali e di Ateneo.
4. Possono fare parte del sistema di valutazione del Dipartimento specifiche procedure di valutazione dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici componenti del Dipartimento stesso,



individualmente o in quanto componenti di gruppi di ricerca e sezioni, eseguite dal Dipartimento al fine della ripartizione di risorse, della verifica dell'efficiente impiego delle stesse, della designazione di componenti di collegi dottorali e commissioni, e ad altri fini per cui siano deliberate tali procedure. Le procedure sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione, ed è cura del Direttore/della Direttrice darne pubblica e precisa documentazione.

5. I criteri di valutazione tengono conto, iri relazione all'attività di/delle docenti e ricercatori/ricercatrici, dei diversi rapporti tra ricerca, didattica e attività gestionali. Il Dipartimento garantisce la necessaria stabilità dei criteri nel tempo.

6. Concorre a definire la consistenza della produzione scientifica del Dipartimento (e/o sezione e/o gruppo di ricerca se presenti) il personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze nei termini indicati dal processo di autovalutazione definito nel regolamento di Dipartimento.

7. Una valutazione complessiva delle attività di ricerca e didattica del Dipartimento viene svolta almeno una volta ogni 5 anni da parte di un Comitato a composizione esterna, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore/della Direttrice. I compiti del Comitato di Valutazione e lo svolgimento delle sue procedure sono definiti dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione.

Art. 23 Altri Regolamenti

1. Il regolamento didattico del Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo schema-tipo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.

Art. 24 Approvazione e modifiche Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento di funzionamento dei singoli Dipartimenti sono effettuate dai rispettivi Consigli, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora i suddetti regolamenti non siano conformi allo schema tipo, dovranno essere approvati anche dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 Allegati al Regolamento

1. Al Regolamento di funzionamento del Dipartimento sono allegati il progetto scientifico, il progetto didattico, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i suoi componenti.



DSTF

Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO



Via Pietro Giuria, 9
10125 Torino
Tel: +39 011 670.7197
Fax: +39 011 670.7198
e-mail: direzione.farmaco@unito.it

2. Al Regolamento di funzionamento possono essere aggiunti, oltre a quelli previsti all'art. 1, altri allegati, che sono approvati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento e hanno mera valenza di organigramma interno.

Art. 26 Entrata in vigore del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. Il Regolamento di funzionamento è emanato con Decreto del Rettore, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.
2. Il Dipartimento provvede a dare pubblicità al Regolamento di funzionamento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ALLEGATI

Progetto Scientifico Culturale

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (DSTF) è dipartimento di riferimento unico per la formazione di esperti del farmaco e dei prodotti per la salute e per il loro aggiornamento continuo. Il Dipartimento è articolato in una sede principale a Torino, negli stabili di Via P. Giuria 9-15 in cui si trovano gli uffici/studi del personale afferente al Dipartimento, i laboratori di ricerca e la storica Biblioteca "I. Guareschi", una sede didattica distaccata, in via Quarello 15/A, ed una sede decentrata a Savigliano. I CdS offerti dal Dipartimento comprendono quindi due Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, classe LM13). Questi si differenziano nella formazione di moderne figure di farmacista e di ricercatori e tecnici esperti di produzione industriale di medicinali. La figura del chimico e tecnologo farmaceutico si è dimostrato curriculum prioritario per l'inserimento presso industrie del settore. A queste lauree magistrali si affianca, presso la sede di Savigliano, il Corso di Laurea Triennale (Tecniche Erboristiche, L29), canale preferenziale, ed unico della Regione, per la formazione di tecnici esperti nella selezione e nell'impiego di preparati erboristici. La formazione post lauream si differenzia in una Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e due Master di secondo livello (Master in Farmacia Territoriale e Master in Tecnologie Farmaceutiche e Affari Regolatori). Il Dipartimento è proponente del Master in Scienze e Tecnologie Alimentari per la Nutrizione Umana – Michele Ferrero e ha inoltre un ruolo di riferimento nell'ambito del Corso di Dottorato in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari. Nell'anno accademico 2017/18, Il Dipartimento globalmente ha avuto 1748 studenti iscritti (fonte Cruscotto Dipartimentale) e il suo corpo docente era costituito da 56 risorse, suddivise in 29 ricercatori (di cui 6 ricercatori a tempo determinato), 20 professori associati e 7 professori ordinari. Il Dipartimento è connotato da una spiccata multidisciplinarietà, caratteristica che si estrinseca in tutti gli ambiti di attività del DSTF: la Didattica, la Ricerca e la Terza Missione. Questo è infatti un aspetto centrale nel percorso formativo degli studenti di tutti i CdS, rende conto delle specificità di interesse dei gruppi di ricerca in ambito farmaceutico, chimico, biochimico, alimentare e cosmetico e della vasta gamma di interazioni che i membri del Dipartimento intessono nel contesto sociale. Ben dieci settori scientifico disciplinari contribuiscono alla composizione del corpo docente (CHIM/01 Chimica Analitica, CHIM/04 Chimica Industriale, CHIM/06 Chimica Organica, CHIM/08 Chimica Farmaceutica, CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo, CHIM/10 Chimica degli Alimenti, BIO/09 Fisiologia, BIO/10 Biochimica, BIO/14 Farmacologia, BIO/15 Biologia Farmaceutica,) con afferenza all'Area CUN 03-Scienze Chimiche e all'Area CUN 05-Scienze Biologiche. Sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR con la VQR 2011-14 il DSTF per l'Area CUN 03 si colloca al 9° posto su 30 nella graduatoria nazionale dei Dipartimenti del proprio segmento (dimensione media) mentre per l'Area CUN 05 si colloca al 66° posto su 175 nella graduatoria nazionale (dimensione piccola). Le principali tematiche di Ricerca del DSTF riguardano:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- progettazione, sintesi, caratterizzazione analitica e strutturale di nuove molecole bio-attive e dei loro metaboliti e studio del loro meccanismo d'azione;
- sviluppo di strategie innovative di drug delivery e di sistemi nanotecnologici;
- studio dei profili genetico/genomico, cinetico, dinamico, tossicologico e terapeutico di sostanze farmacologicamente attive;
- isolamento, identificazione e caratterizzazione di sostanze naturali e studio delle loro interazioni biologiche;
- caratterizzazione chimica degli alimenti, con particolare attenzione ai loro costituenti biologicamente attivi;
- sviluppo di sistemi innovativi per la veicolazione di molecole di interesse cosmetico;
- caratterizzazione elettrofisiologica di modelli cellulari in condizioni fisiologiche e patologiche e definizione del meccanismo d'azione di nuove molecole con potenziale valore terapeutico
- sviluppo di processi tecnologici sostenibili a basso impatto ambientale.

Come conseguenza della sua multidisciplinarietà, il Dipartimento promuove collaborazioni con un numero elevato e con tipologie diversificate di stakeholder. L'interazione con essi è finalizzata allo sviluppo di solide relazioni funzionali per lo sviluppo del DSTF nel campo della Didattica, della Ricerca Scientifica, nonché della Terza Missione e spaziano dall'ambito locale, a quello nazionale, a quello internazionale. A livello locale, il Dipartimento conta consolidate relazioni con le strutture assistenziali regionali (ASL, ASO, AOU), con l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, con Centri/Enti di Ricerca Regionali (Bioindustry Park di Colletterto Giacosa, Centro Regionale Antidoping di Orbassano, IRCCS di Candiolo, Istituto Zooprofilattico di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino), con gli Ordini Professionali (Farmacisti, Medici, Chimici, Biologi), con le associazioni di categoria (Federfarma, Federchimica, Farmaservizi, Cosmetica Italia) e soprattutto con industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari e cosmetiche di rilevanza nazionale ed internazionale presenti nel territorio (fra queste Lavazza S.p.A., Ferrero S.p.A., Huvepharma Italia, DSM Nutritional Product, KemOne, Silva S.r.l., etc.) In ambito nazionale, il Dipartimento ha collaborazioni con partner industriali e con altri Atenei, con cui partecipa a bandi competitivi a livello nazionale (PRIN, Ricerca Sanitaria Finalizzata). Sul piano internazionale, grazie alle iniziative sia dei singoli ricercatori, sia dei gruppi di ricerca, coordinati dalla Commissione Mobilità Internazionale istituita a livello dipartimentale, il DSTF ha raggiunto intese formali con altre Università tramite la stipula di accordi Erasmus e accordi quadro. L'ampliamento della rete di relazioni internazionali è strumentale ad obiettivi sia didattici che di Ricerca. Sul piano didattico, infatti, il DSTF sta individuando facoltà e dipartimenti di Atenei europei (Francia e Spagna) con cui costruire relazioni strutturate finalizzate a porre le basi per la realizzazione di CdS con doppio titolo. In quest'ottica saranno promossi scambi di studenti e di docenti. Sul piano della Ricerca il rafforzamento di interazioni con Atenei europei ed extraeuropei ha lo scopo di favorire la partecipazione a progetti competitivi e di facilitare la mobilità dei ricercatori. In aggiunta, il DSTF promuove o è coinvolto in attività extra-istituzionali di Terza Missione, sia con iniziative di Public Engagement, quali interventi di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

divulgazione e sensibilizzazione a sostegno della tutela della salute, sia con attività di conto terzi, brevetti e Spin-off. La Biblioteca del Dipartimento, fonte di patrimonio librario che parte dalla collezione I. Guareschi, attualmente fornisce aggiornamento continuo a studenti, docenti e studiosi nei settori chimicofarmaceutici e farmacologici.

Progetto Didattico

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino è referente delle attività didattiche proprie della ex Facoltà di Farmacia articolate in Corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico e in percorsi formativi di terzo livello *post lauream* quali Master e Scuola di Specializzazione.

Il corso di laurea triennale in Tecniche Erboristiche (classe L-29), con sede a Savigliano, mira alla formazione della figura professionale del "Tecnico Erborista", esperta della gestione, controllo e sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione delle piante officinali e dei loro derivati. Il Corso, a frequenza obbligatoria, si articola in 3 anni.

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) è finalizzato alla preparazione della figura professionale del Farmacista, operatore sanitario capace di fornire una corretta e puntuale informazione sul farmaco e consigli all'atto della dispensazione ponendosi come figura "cerniera" tra medico e cittadino. Il Corso, a numero programmato si articola in 5 anni.

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13), fornisce le basi teoriche e sperimentali per progettare, sintetizzare, formulare e controllare medicinali. Il laureato ha le competenze professionali per operare nell'industria farmaceutica, cosmetica, alimentare. Il Corso, a numero programmato si articola in 5 anni.

Per quanto riguarda la formazione di terzo livello, il Dipartimento ha un ruolo di riferimento nel corso di Dottorato in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari; partecipa al Dottorato in Neuroscienze; partecipa al Dottorato in Sistemi Complessi per le Scienze della Vita; partecipa al PhD in Sustainable development and cooperation

La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO) fornisce un titolo indispensabile per avviarsi alla carriera di Farmacista nei servizi farmaceutici di ASL e ASO. La SSFO, a numero programmato, è di durata quadriennale e prevede un impegno a tempo pieno ripartito in lezioni frontali e in attività di tirocinio pratico guidato nelle strutture ospedaliere.

Il Master annuale di II Livello in Farmacia Territoriale "Chiara Colombo" si pone l'obiettivo di ampliare le competenze dei farmacisti nella gestione ed organizzazione della farmacia territoriale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Master annuale di II Livello in Tecnologie Farmaceutiche ed Attività Regolatorie mira ad integrare conoscenze teorico-pratiche avanzate nel campo tecnologico-farmaceutico con un adeguato supporto regolatorio sia alle attività registrative che produttive dei farmaci.

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco contribuisce alla didattica del Master annuale di II Livello in "Scienza e Tecnologia dell'alimentazione e nutrizione umana "Michele Ferrero"; il master ha lo scopo di fornire un'adeguata formazione di carattere interdisciplinare nel campo delle scienze e delle tecnologie dell'alimentazione umana.

MOBILITA' INTERNAZIONALE. L'elevato numero di accordi LLP-Erasmus in essere attivati dai docenti proponenti il dipartimento con altre Università europee ed extraeuropee offrirà ampie possibilità di scambi didattici sia per gli studenti che vorranno svolgere un periodo all'estero per studio, frequenza di corsi, ricerche correlate alla tesi di laurea e tirocini formativi sia per gli studenti stranieri che vorranno fare le stesse esperienze nel nostro Dipartimento. L'elevato scambio di studenti outgoing e incoming per ricerche correlate alla tesi che da anni caratterizza i docenti proponenti il dipartimento oltre a garantire sempre più collaborazioni scientifiche con laboratori di ricerca stranieri, offre agli studenti un trampolino di lancio per un'interessante internazionalizzazione del loro curriculum formativo.

Ogni anno, il Dipartimento ospita un significativo numero di posizioni di Visiting Professor e Visiting Scientists.

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco fornisce inoltre una serie di competenze di docenza per Corsi di studio e Master delle ex Facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e di Scienze MFN, in particolare nei corsi delle classi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Biotecnologie, ed i corsi di studio interfacoltà di scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana e di tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Elenco SSD

BIO/09 - FISILOGIA

BIO/10 - BIOCHIMICA

BIO/14 - FARMACOLOGIA

BIO/15 - BIOLOGIA FARMACEUTICA

CHIM/O1 - CHIMICA ANALITICA

CHIM/04 – CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA

CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA

CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO

CHIM/10 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI

ALLEGATO NR. 2

MODALITA' DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER LA DIDATTICA E PER LA RICERCA

Sono componenti delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca oltre al Responsabile:

- a) otto tra docenti e ricercatori eletti per la commissione per la ricerca e sei tra docenti e ricercatori eletti per la commissione per la didattica;
- b) il Consiglio di Dipartimento, al proprio interno, nomina: 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo, per ciascuna Commissione; 1 rappresentante degli afferenti temporanei e 1 dottorando in ciascuna Commissione;
- c) uno degli “spokes” (referenti del dipartimento presso la sede per la presentazione dei progetti di ricerca europei) nominato dal Consiglio di Dipartimento, nella commissione per la Ricerca e il Manager Didattico (o facente funzione), i Presidenti dei Consigli di Corso di Studi cui il Dipartimento è dipartimento di riferimento e i Direttori delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento, nella commissione per la Didattica;
- d) per commissione per la Didattica, una rappresentanza di 3 studenti nominata dal Consiglio di Dipartimento al proprio interno.

Le componenti docente, tecnico-amministrativa e studentesca eleggono i commissari separatamente al proprio interno.